

REGOLAMENTO (CEE) N. 830/69 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1969

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° maggio 1969, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, secondo capoverso,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) e e), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CEE) n. 204/69 del Consiglio, del 28 gennaio 1969, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽²⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento n. 204/69 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti considerati;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso, occorre tener conto in particolare:

- a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti considerati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati compresi nell'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;

- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 204/69 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, viene tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti fissati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati⁽³⁾; che il latte scremato così definito è assimilato, in virtù dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 204/69 al latte in polvere rispondente alla definizione del prodotto pilota del gruppo n. 2 di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 823/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁴⁾, prodotto per il quale è opportuno fissare il tasso di restituzione;

considerando che, conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 146/69 della Commissione, del 24 gennaio 1969, che fissa l'ammontare degli aiuti per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati⁽⁵⁾, l'ammontare dell'aiuto concesso per il latte scremato è fissato a livelli diversi secondo le caratteristiche delle caseine fabbricate; che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 204/69, quando la situazione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 29 del 5. 2. 1969, pag. 1.

(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 6.

(4) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 3.

(5) GU n. L 21 del 28. 1. 1969, pag. 3.

del commercio internazionale delle caseine della voce 35.01 A della tariffa doganale comune o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario, per tali prodotti, il tasso della restituzione può essere differenziato secondo la destinazione ;

considerando che, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 804/68, la Commissione — con il regolamento n. 198/69 del 31 gennaio 1969 che prevede di mettere a disposizione di alcune industrie di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 396/69 ⁽²⁾ — ha autorizzato, alle condizioni stabilite nel suddetto regolamento, la consegna alle industrie che fabbricano merci comprese nella voce 19.08 della tariffa doganale comune, di burro al prezzo di 50 u. c./100 kg ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 507/69 della Commissione, del 19 marzo 1969, relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto a talune industrie di trasformazione esportatrici ⁽³⁾, nessuna restituzione può essere concessa al

burro incorporato nei prodotti elencati nell'articolo 4, lettera a), di detto regolamento ;

considerando che il Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 507/69, il tasso delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° maggio 1969, ai prodotti che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 204/69 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68, è fissato ai livelli indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1969.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 1° 2. 1969, pag. 31.

⁽²⁾ GU n. L 51 del 1° 3. 1969, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 70 del 21. 3. 1969, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 aprile 1969, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° maggio 1969, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Tasse delle restituzioni in u.c./100 kg
ex 04.02 A II	<p>Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore in peso di materie grasse inferiore all'1,5 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 2) :</p> <p>a) in caso di esportazione dei seguenti prodotti di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 146/69, rispettivamente :</p> <p>1. Caseina acida :</p> <p>aa) della qualità A :</p> <p>— verso gli Stati Uniti d'America e il Giappone 5,84</p> <p>— verso gli altri paesi terzi 1,88</p> <p>bb) della qualità B :</p> <p>— verso gli Stati Uniti d'America e il Giappone 4,21</p> <p>— verso gli altri paesi terzi 1,25</p> <p>cc) della qualità C :</p> <p>— verso gli Stati Uniti d'America e il Giappone 0</p> <p>— verso gli altri paesi terzi 0</p> <p>2. Caseina presamica :</p> <p>aa) della qualità A :</p> <p>— verso gli Stati Uniti d'America e il Giappone 5,84</p> <p>— verso gli altri paesi terzi 1,88</p> <p>bb) della qualità B :</p> <p>— verso gli Stati Uniti d'America e il Giappone 4,21</p> <p>— verso gli altri paesi terzi 1,25</p> <p>3. Caseinati 1,88</p> <p>b) in caso di esportazione di altre caseine e caseinati 0</p> <p>c) in caso di esportazione di altre merci 20,00</p>	
ex 04.02 A II	<p>Latte in polvere ottenuto con il metodo spray, avente tenore in peso di materie grasse del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3)</p>	42,00
ex 04.02 A III	<p>Latte concentrato, avente tenore in peso di materie grasse del 7,5 % ed avente tenore in peso in materia secca pari al 25 % (PG 4)</p>	11,00
ex 04.03	<p>Burro avente tenore in peso di materie grasse dell'82 % (PG 6) :</p> <p>a) in caso di esportazione di merci appartenenti alla voce 19.08 della tariffa doganale comune fabbricate nelle condizioni previste nel regolamento (CEE) n. 198/69, modificato dal regolamento (CEE) n. 396/69 9,50</p> <p>b) in caso di esportazione di altre merci 133,00</p>	
ex 17.02 A II	<p>Lattosio avente tenore in peso allo stato secco del 98,5 % di prodotto puro (PG 12)</p>	0